

SENATO DELLA REPUBBLICA



XVII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE
(FINANZE E TESORO)

10^a COMMISSIONE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

A.S. 1299 *(Piano destinazione Italia)*

TESTI 2

17 febbraio 2014

A cura dell'Ufficio di Segreteria della 10^a Commissione

1.68 (testo 2)

Cioffi, Scibona

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, al fine di assicurare un miglior utilizzo delle risorse energetiche e di consentire la continuità dell'alimentazione a fronte di sbilanciamenti di tensione od interruzioni di breve durata, nonché di favorire il recupero energetico in ambito industriale e di supportare e ridurre la discontinuità di carico immesso proveniente dagli impianti FER localizzati nella regione, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una piattaforma di accumulo di energia, attraverso l'utilizzo di accumulo elettrochimico e supercondensatori, privilegiando i sistemi a minor costo specifico per ciclo di vita, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.A. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio».

Conseguentemente, il comma 13 è sostituito con il seguente:

«13. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana disposizioni al fine di modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari a sessantacinque milioni di euro l'anno ».

Conseguentemente, al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

13.75 (testo 2)

Milo, Ceroni, Eva Longo, Malan, Mandelli, Perrone

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

"23-bis. Al fine di agevolare il percorso formativo di giovani studenti iscritti presso Istituti universitari aventi sede al di fuori della regione di residenza del nucleo familiare, presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 finalizzato all'acquisto di biglietti per il trasporto necessari allo studente per raggiungere, dal luogo di residenza del nucleo familiare, la località ove è ubicata l'università frequentata e viceversa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono dettate le misure attuative della presente disposizione. All'onere derivante dal presente comma si provvede a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze."